



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0066/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Daniela Nardo - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1434 /994pf25-26/GC/gb del 17 luglio 2026 e depositato il 17 luglio 2026 nei confronti dei sigg.ri Stefano Frassetto e Giuseppe Deni, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l'atto indicato in epigrafe, depositato il 17 luglio 2026, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale il sig. Stefano Frassetto, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Imolese Calcio 1919 s.r.l., ed il sig. Giuseppe Deni, all'epoca dei fatti Amministratore di fatto, come accertato dall'Autorità giudiziaria procedente e, quindi, soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Imolese Calcio 1919 s.r.l., per rispondere:

1. il sig. Stefano Frassetto, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Imolese Calcio 1919 s.r.l.:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che vieta i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, con specifico riferimento agli obblighi gravanti sulle società sportive professionistiche di adempiere al regolare pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, per avere lo stesso, quantomeno nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, utilizzato in compensazione crediti inesistenti al fine di provvedere al versamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS. Segnatamente, violando il disposto di cui all'art. 10 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, che punisce chiunque utilizzi in compensazione crediti inesistenti al fine di provvedere al pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali della società Imolese calcio 1919 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2022 – 2023 per un importo di Euro 160.000,00, con l'utilizzo di crediti di imposta acquistati dalla società Pisa Energetica s.r.l. in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che la Guardia di Finanza procedente ha accertato essere inesistenti.

Così come contestato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nella richiesta di sequestro preventivo in data 26.11.2025, nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 10919/25, ai sigg.ri Giuseppe Deni e Stefano Frassetto: ““perché in concorso tra loro - il primo quale amministratore di fatto, il secondo quale amministratore di diritto della “Imolese Calcio 1919 s.r.l.” – nell'anno 2023, omettevano di versare euro 160.000,00 quali somme dovute a titolo di tributi vari da parte dell'Imolese Calcio 1919 s.r.l., utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 241/1997, crediti inesistenti per pari importo della società Pisa Energetica s.r.l.””. Il tutto in violazione degli artt. 10 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000 e 110 c.p. I fatti oggetto di contestazione hanno trovato conferma nell'ordinanza di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna in data 5.12.2025, che ha disposto nei confronti della Imolese Calcio 1919 s.r.l. e degli indagati Deni Giuseppe e Frassetto Stefano il sequestro preventivo dei beni per il delitto contestato;

2. il sig. Giuseppe Deni, all'epoca dei fatti Amministratore di fatto, come accertato dall'Autorità giudiziaria procedente e, quindi, soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Imolese Calcio 1919 s.r.l.,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che vieta i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, con specifico riferimento agli obblighi gravanti sulle società sportive professionistiche di adempiere al regolare pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, per avere lo stesso, quantomeno nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, utilizzato in compensazione crediti inesistenti al fine di provvedere al versamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS.

Segnatamente, violando il disposto di cui all'art. 10 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, che punisce chiunque utilizzi in compensazione crediti inesistenti al fine di provvedere al pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali della società Imolese calcio 1919 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2022 – 2023 per un importo di Euro 160.000,00, con l'utilizzo di crediti di imposta acquistati dalla società Pisa Energetica s.r.l. in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che la Guardia di Finanza procedente ha accertato essere inesistenti.

Così come contestato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nella richiesta di sequestro preventivo in data 26.11.2025, nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 10919/25, ai sigg.ri Giuseppe Deni e Stefano Frassetto: ““perché in concorso tra loro - il primo quale amministratore di fatto, il secondo quale amministratore di diritto della “Imolese Calcio 1919 s.r.l.” – nell’anno 2023, omettevano di versare euro 160.00,00 quali somme dovute a titolo di tributi vari da parte dell’Imolese Calcio 1919 s.r.l., utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs n. 241/1997, crediti inesistenti per pari importo della società Pisa Energetica s.r.l.””. Il tutto in violazione degli artt. 10 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000 e 110 c.p.. I fatti oggetto di contestazione hanno trovato conferma nell’ordinanza di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna in data 5.12.2025, che ha disposto nei confronti della Imolese Calcio 1919 s.r.l. e degli indagati Deni Giuseppe e Frassetto Stefano il sequestro preventivo dei beni per il delitto contestato >> (così testualmente, l’atto di deferimento).

Fase istruttoria

A seguito della richiesta formulata in data 27 febbraio 2026 dalla Procura federale, attivatasi sulla base di notizie di stampa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna trasmetteva documentazione relativa al procedimento penale n. 10919/2025 R.G.N.R., scaturito dalle risultanze di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Imola nei confronti della società Imolese Calcio 1919 s.r.l.

Dalla comunicazione di notizia di reato depositata dalla Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Bologna, emergeva, in particolare, l'intervenuta denuncia dei sigg.ri Giuseppe Deni e Stefano Frassetto per la fattispecie prevista dall'art. 10-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, in relazione ad indebite compensazioni di imposte effettuate nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2023 ed il 21 marzo 2023, per un importo complessivo pari ad euro 160.000,00.

Secondo quanto accertato dagli organi verificatori, la società Imolese Calcio 1919 s.r.l. aveva acquisito dalla società Pisa Energetica s.r.l., mediante tre distinti contratti di cessione stipulati tra l'ottobre 2022 ed il marzo 2023, crediti fiscali per un importo complessivo pari ad euro 200.000,00, derivanti da agevolazioni fiscali connesse al cosiddetto "bonus facciate" previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020; tali crediti erano stati successivamente utilizzati dalla società sportiva per compensare propri debiti tributari e previdenziali.

Nondimeno, dalla medesima attività investigativa emergeva che i crediti fiscali acquisiti dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. non sarebbero stati neppure integralmente corrisposti alla società cedente e che l'unico assegno emesso a titolo di pagamento sarebbe stato successivamente richiamato.

Allo stesso tempo, la Guardia di Finanza avrebbe accertato, anche sulla base delle risultanze investigative sviluppate dal Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa nell'ambito di un distinto procedimento concernente la società Pisa Energetica s.r.l., che i lavori edilizi posti a fondamento della maturazione dei crediti d'imposta, successivamente ceduti, non sarebbero mai stati eseguiti.

Per tale ragione i crediti fiscali utilizzati dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. venivano qualificati dagli organi investigativi come crediti inesistenti, in quanto privi dei presupposti sostanziali richiesti dalla normativa tributaria per la loro formazione e successiva circolazione.

Sulla base di tali risultanze, alla società veniva contestato l'utilizzo in compensazione, nel corso dell'anno 2023, di crediti fiscali inesistenti per complessivi euro 160.000,00, al fine di estinguere debiti tributari maturati nella gestione societaria.

Le conclusioni della Guardia di Finanza venivano recepite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che, con richiesta di sequestro preventivo, contestava ai sigg.ri Giuseppe Deni e Stefano Frassetto, in concorso tra loro, la violazione dell'art. 10-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, per avere, rispettivamente quali amministratore di fatto ed amministratore di diritto della società Imolese Calcio 1919 s.r.l., omissso il versamento di somme dovute a titolo di tributi mediante utilizzo in compensazione di crediti inesistenti della società Pisa Energetica s.r.l. per un importo pari ad euro 160.000,00.

La prospettazione accusatoria avrebbe trovato ulteriore conferma nell'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, che ha disposto il sequestro preventivo dei beni nei confronti degli indagati e della



società in relazione al reato contestato.

Con riferimento alle posizioni soggettive degli odierni deferiti, dagli atti acquisiti sarebbe, infine, emerso:

-il possesso, in capo al sig. Stefano Frassetto, della carica di amministratore unico e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 s.r.l. nel periodo compreso tra il 10 novembre 2022 ed il 30 giugno 2023, coincidente con l'arco temporale in cui sarebbero state realizzate le operazioni oggetto di contestazione;

-il ruolo di amministratore di fatto della società, espletato dal sig. Giuseppe Deni, quale soggetto riconducibile alla società detentrici delle quote dell'Imolese Calcio 1919 s.r.l., nonché quale soggetto concretamente esercitante i poteri gestionali e decisionali inerenti alla conduzione della società sportiva.

Tale ultima circostanza sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dall'attuale amministratore unico, sig. Ulisse Savini, secondo cui le decisioni concernenti l'utilizzo dei crediti fiscali e, più in generale, le principali scelte gestionali della società nella stagione sportiva 2022/2023 sarebbero state assunte direttamente dal sig. Deni, mentre il sig. Frassetto avrebbe svolto prevalentemente funzioni formali di rappresentanza.

Nella vicenda testé esposta, per quanto riguarda i profili di specifico rilievo in questa sede, la Procura federale ravvisava la violazione, da parte dei sigg.ri Stefano Frassetto e Giuseppe Deni, dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché l'elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica rilevante ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'obbligo gravante sulle società sportive professionistiche di provvedere al regolare assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali.

Conseguentemente, la medesima Procura federale adottava la comunicazione di conclusione delle indagini del 26 maggio 2026, indirizzata agli odierni deferiti e alla società Imolese Calcio 1919 in liquidazione giudiziale, a seguito di sentenza dichiarativa del 30 ottobre 2025.

La fase precedente l'udienza del 1° settembre 2026

A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, nessuno degli interessati faceva pervenire memorie difensive, ovvero chiedeva di essere audito.

Conseguentemente, la Procura federale, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ipotizzata responsabilità a carico degli odierni incolpati, adottava l'atto di deferimento del 17 luglio 2026, depositato in pari data.

Nel richiamato atto d'incolpazione, la Procura dava atto anche della circostanza per cui in data 8.7.2026, con Comunicato Ufficiale n. 12/A della F.I.G.C. il Presidente Federale aveva revocato l'affiliazione alla società Imolese Calcio 1919 S.S.D. a r.l. in liquidazione giudiziale, con trasferimento alla neo affiliata Football Club SSD ARL del titolo sportivo e del parco tesserati della prima e mantenimento in capo alla stessa dei diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società in liquidazione giudiziale. Aggiungeva, attraverso il richiamo della pronuncia delle SS.UU. della Corte Federale d'Appello n. 6/CFA-2026-2027 del 10 luglio 2026, che il *"...provvedimento adottato dal Presidente Federale, pur determinando in capo alla neo affiliata Imolese Football Club SSD ARL il trasferimento del titolo sportivo, del parco tesserati ed il mantenimento dei diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione della società cui è stata revocata l'affiliazione, non comporta, in assenza di una espressa previsione normativa, il trasferimento in capo alla società di nuova affiliazione della responsabilità disciplinare per fatti ascrivibili a quella cui è stata revocata l'affiliazione, non potendo la nuova società affiliata rispondere di violazioni disciplinari riferibili alla precedente società alla quale è stata revocata l'affiliazione e nei cui confronti non risulta più possibile esercitare l'azione disciplinare"* (pag. 2 dell'atto di deferimento).

Conseguentemente, l'azione disciplinare veniva esercitata unicamente nei confronti dei sigg.ri Stefano Frassetto e Giuseppe Deni, la cui responsabilità veniva ritenuta acclarata alla luce dell'attività istruttoria espletata, consistita essenzialmente nell'acquisizione dei seguenti documenti (cui era riconosciuta una particolare valenza dimostrativa):

- atti e documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, relativi al procedimento penale n. 1091/2025 R.G.N.R. contenenti tra gli altri:
- comunicazione di notizia di reato della Compagnia di Imola della Guardia di Finanza dell'8.9.2025;
- richiesta di sequestro preventivo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 26.11.2025;
- ordinanza di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna del 5.12.2025;
- fogli censimento della società Imolese Calcio 1919 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2022 -2023;
- fogli censimento della società Imolese Calcio 1919 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025 -2026;
- visura camerale storica della società Imolese Calcio 1919 s.r.l.;
- sentenza dichiarativa della Liquidazione Giudiziale della società Imolese Calcio 1919 s.r.l. del 30.10.2025.

Nessuna delle parti deferite si costituiva.

La precedente udienza del 1° settembre 2026

All'udienza del 1° settembre 2026, non comparse le parti deferite, questo Tribunale, avendo rilevato che *"...non risulta il perfezionamento della notificazione dell'atto di deferimento nei confronti del sig. Stefano Frassetto, e dell'avviso di convocazione dell'odierna udienza"*, adottava l' Ordinanza n. 0009/TFNSD-2026-2027, con la quale rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 24 settembre 2026, con salvezza dei diritti di prima udienza e con abbreviazione dei termini di comparizione a



giorni 8 (otto) liberi.

L'udienza del 24 settembre 2026

All'udienza del 24 settembre 2026, era presente solo l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura federale, mentre nessuno compariva per le parti deferite.

Preliminarmente l'Avv. D'Oria, rilevata l'impossibilità di notificare gli atti del presente procedimento al sig. Stefano Frassetto, chiedeva dichiararsi improcedibile l'azione nei confronti di quest'ultimo.

Con riferimento alla posizione del sig. Giuseppe Deni, l'Avv. D'Oria si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione al deferito della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

La decisione

In via preliminare, il Tribunale rileva il mancato perfezionamento dell'atto di incolpazione nei confronti del sig. FRASSETTO Stefano (non essendo stato possibile recapitare, per "*destinatario sconosciuto*", la raccomandata inoltrata dalla Procura federale in data 20 luglio 2026, come da attestazione sulla cartolina restituita al mittente) e, nel contempo, prende atto di quanto dichiarato all'odierna udienza dall'Organo requirente circa l'impossibilità di notificare gli atti del presente procedimento al predetto FRASSETTO.

Conseguentemente, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dalla Procura federale, il Collegio dichiara improcedibile il procedimento nei confronti del sig. FRASSETTO Stefano.

Sempre in via preliminare, il Tribunale dà atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'altro deferito, sig. DENI Giuseppe, non costituito né comparso nel presente procedimento, al quale risultano essere stati ritualmente notificati:

a) l'atto di deferimento, notificato in data 5 agosto 2026, ore 10,07 (racc. n. 15289105112-0);

b) l'ordinanza n. 0009/TFNSD-2026-2027, contenente il rinvio della trattazione del procedimento all'odierna udienza, notificata in data 9 settembre 2026, ore 14,46 (racc. n. 619663431187).

La consegna con successo, alle date ed orari sopra indicati, delle raccomandate relative ai predetti atti risulta, infatti, dalla schermata del sito informatico delle Poste S.p.a. (con riguardo all'ammissibilità della dimostrazione dell'intervenuta consegna/notifica degli atti del giudizio sportivo tramite attestazione contenuta nel sito internet Poste Italiane S.p.a., si vedano le decisioni del Tribunale Federale n. 0148/TFNSD-2024-2025 e n. 0020/TFNSD-2021-2022).

Con riferimento al merito delle contestazioni formulate nei confronti del sig. DENI Giuseppe con l'odierno atto d'incolpazione, le stesse risultano pienamente fondate.

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l'Organo giudicante può pacificamente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del Giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell'apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).

Nella fattispecie all'esame, sulla base della documentazione prodotta dalla Procura federale a sostegno delle proprie contestazioni (ad iniziare dagli atti rinvenienti dal parallelo procedimento penale, sicuramente utilizzabili in questa sede ai fini della formazione del libero convincimento del Tribunale; in termini, TFN n. 267/TFNSD-2025-2026), risultata documentalmente provata la circostanza dell'inesistenza dei crediti fiscali acquistati dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. nei confronti della società Pisa Energetica srl, successivamente utilizzati dalla società sportiva, nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2023 ed il 21 marzo 2023, per compensare propri debiti tributari e previdenziali (per l'importo complessivo di euro 160.000.00), nonché la circostanza del pieno coinvolgimento nella vicenda illecita dell'odierno deferito Deni.

Ed invero, quanto al primo profilo (inesistenza dei crediti acquistati, successivamente portati in compensazione), l'ordinanza di sequestro preventivo adottata dal GIP presso il Tribunale di Bologna in data 5 dicembre 2025 a carico della società Imolese e degli indagati Deni e Frassetto nell'ambito del procedimento penale incentrato sulla contestata violazione dell'art. 10-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, dà puntualmente atto delle emergenze ed esiti dell'articolata attività investigativa della Guardia di Finanza, univoci nell'attestare, in maniera incontrovertibile, che:

a) i lavori edili cui si riferivano i crediti fiscali acquistati nei confronti della società Pisa Energetica srl in realtà non sono mai stati effettuati;

b) la società sportiva non ha mai versato a Pisa Energetica srl il corrispettivo dovuto per l'acquisto dei crediti, nemmeno in parte.

Nel contempo, in relazione al secondo aspetto, la predetta attività investigativa ha fatto emergere il pieno coinvolgimento nella vicenda illecita del sig. Deni (quale amministratore di fatto della società Imolese srl all'epoca dei fatti), come confermato dall'adozione (anche) nei suoi confronti del richiamato provvedimento di sequestro.

Sotto questo punto di vista, assumono particolare rilievo le dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni in data 4 settembre 2025 dal sig. SAVINI Ulisse (nuovo rappresentante legale dell'Imolese nel 2025) in ordine al fatto che le decisioni concernenti l'utilizzo dei crediti fiscali e, più in generale, le principali scelte gestionali della società nella stagione sportiva 2022/2023 sarebbero state assunte direttamente dal sig. Deni, mentre il sig. Frassetto avrebbe svolto prevalentemente funzioni formali di rappresentanza.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Nello specifico, il sig. Savini ha testualmente dichiarato che, nella stagione sportiva 2022/2023 (in cui si collocano i fatti qui vagliati), “...non avevo incarichi e/o mansioni dirigenziali nell’Imolese, poiché mi occupavo solo di compravendita di giocatori, e in questo ruolo, più defilato, mi è capitato più volte di sentire il management discutere sulle più svariate vicende societarie e, dunque, anche con riferimento alla citata vicenda dei crediti ceduti da Pisa Energetica; preciso che per quanto i contratti di cessione di tali crediti sono firmati dall’amministratore unico e rappresentante legale pro tempore Stefano Frassetto, i rapporti con la società toscana, la scelta di utilizzare quei crediti in compensazione di debiti societari ed in generale ogni decisione riguardante la vita dell’Imolese calcio nell’anno sportivo 2022/2023, veniva presa da Giuseppe Deni che deteneva l’intero pacchetto societario tramite la società Deni-Calleri srl ed era il Presidente ed in sostanza l’amministratore di fatto dell’Imolese Calcio, poiché Stefano Frassetto è persona di sua fiducia, ma senza reali poteri decisionali. Ricordo anche che c’erano state vicissitudini legate al pagamento del prezzo delle cessioni dei crediti, che, infatti, non è stato versato: in particolare, sulla base dei contratti, a fronte di crediti ceduti per un totale di euro 200.000, l’Imolese doveva versare a Pisa Energetica euro 154.000 (anche se poi il relativo accordo aveva subito piccole modifiche nelle cifre (...), cifra che però non è mai stata pagata, nemmeno in parte, visto che pure l’assegno di euro 40.000 emesso dal direttore sportivo dell’epoca non è andato a buon fine”.

Trattasi, invero, di dichiarazioni provenienti, come già condivisibilmente rilevato nella citata ordinanza di sequestro del 5 dicembre 2025, da soggetto della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, essendo stato coinvolto nell’amministrazione della società in epoca successiva ai fatti per cui si procede.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, resta sicuramente confermata la fondatezza delle contestazioni formulate con l’odierno atto d’incolpazione a carico del sig. DENI Giuseppe, nella veste di amministratore di fatto della società Imolese srl.

Tutto ciò con particolare riferimento alla violazione, da ritenersi acclarata per quanto già visto, dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché all’elusione della normativa federale in materia gestionale ed economica rilevante ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’obbligo, gravante sulle società sportive professionistiche, di provvedere al regolare assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali.

Quanto, infine, alla determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio, va rilevato in termini generali, che <<... poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS, ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo >> (così, tra le altre, TFN, n. 0094/TFNSD-2025-2026).

Ciò premesso, nel caso all’esame, alla luce della natura ed effettiva gravità dei fatti e delle condotte addebitate, il Collegio, in adesione alla richiesta della Procura federale, ritiene equo irrogare nei confronti del deferito, sig. DENI Giuseppe, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il procedimento nei confronti del sig. Stefano Frassetto.

Irroga al sig. Giuseppe Deni la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

I RELATORI

Nicola Ruggiero

Luca Voglino

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 30 settembre 2026

IL SEGRETARIO

Marco Lai